

## CHIARIMENTI

**OGGETTO: eGPA 355/2025/FORN - Acquisto delle Coperture assicurative RCT-O e Professionale Primary e RCT-O Eccessi e RC Professionale Eccessi.**

**Lotto 1 – RCT-O e Professionale Primary (CIG B68156D1E5);**

**Lotto 2 – RCT-O Primo Eccesso (CIG B68156E2B8);**

**Lotto 3 – RCT-O Secondo Eccesso (CIG B68156F38B);**

**Lotto 4 – RCT-O Terzo Eccesso (CIG B68157045E);**

**Lotto 5 – RCT-O Quarto Eccesso (CIG B681571531);**

**Lotto 6 – RCT-O Quinto Eccesso (CIG B681572604);**

**Lotto 7 – RC Professionale Primo Eccesso (CIG B6815736D7);**

**Lotto 8 – RC Professionale Secondo Eccesso (CIG B6815747AA);**

**Lotto 9 – RC Professionale Terzo Eccesso (CIG B68157587D);**

**Lotto 10 – RC Professionale Quarto Eccesso (CIG B681576950);**

**Lotto 11 – RC Professionale Quinto Eccesso (CIG B681577A23).**

*Allegato 1 – Elaborazione FS 11.04.2025 (rif. risposte alle domande n. 14 e 50);*

*Allegato 2 – Elaborazione FS 11.04.2025 (RC Professionale) (rif. risposta alla domanda n. 50);*

*Allegato 3 – Dati compagnia 11.04.2025 (rif. risposta alla domanda n. 50);*

*Allegato 4 – Set informativo navi (Bluferries, Blu Jet, RFI, SitaNord) (rif. risposta alla domanda n. 44).*

Con riferimento alla procedura in oggetto si riscontrano le seguenti richieste di chiarimento, le cui risposte sono ritenute di interesse generale.

### **1. Domanda**

*In relazione all'art 2) Descrizione delle attività svolte, punto f), chiediamo di indicare:*

- quale tipologia di servizi viene offerta nell'ambito dell'attività di tour operator;*
- se vengano venduti pacchetti turistici, comprendenti anche alloggio;*
- se vengano vendute escursioni o esperienze, in caso chiediamo di indicare la tipologia delle stesse;*
- di indicare il fatturato atteso relativo a tale attività;*
- di chiarire quale sia il sottolimito relativo alla garanzia C4 - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL TOUR OPERATOR.*

### **Risposta**

In relazione a quanto richiesto si precisa che l'attività non è formalmente avviata ma che si prevederà quanto segue.

#### 1. Quale tipologia di servizi viene offerta nell'ambito dell'attività di tour operator.

Nell'ambito dell'attività di tour operator Trenitalia intende organizzare e/o coordinare pacchetti turistici per diverse tipologie di viaggiatori o turisti, fornendo:

- a) "servizi turistici" quali, a titolo esemplificativo il trasporto di passeggeri; l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto passeggeri e non è destinato a fini

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001 - R.E.A. n. 741956



residenziali, il noleggio di auto, qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai precedenti esempi e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) “servizi turistici integrativi”, ossia servizi accessori a quelli turistici, quali, a titolo esemplificativo, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni, qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale.

2. Se vengano venduti pacchetti turistici, comprendenti anche alloggio.

Sì, è prevista anche questo tipo di vendita.

3. Se vengano vendute escursioni o esperienze, in caso chiediamo di indicare la tipologia delle stesse.

Trenitalia intende vendere i “pass turistici”, consistenti in particolari pacchetti (card turistico-culturali) che offrono servizi di mobilità, integrati a proposte culturali e ricreative (es. ingressi ai musei, mostre), nonché “escursioni” o attività di intrattenimento, anche non afferenti al servizio di trasporto ed in modalità disgiunta dallo stesso.

4. Di indicare il fatturato atteso relativo a tale attività.

Considerando che le vendite di prodotti turistici si realizzeranno presumibilmente nell'arco del prossimo biennio 2026-2027, si ipotizza il seguente fatturato 2026 € 0,5 mln; 2027 € 1.5 mln.

Si precisa che il sopraindicato quantum sul volume di vendita preventivato risulta essere una stima approssimativa, soggetta a variazioni in base a fattori interni ed esterni che influiscono a vario titolo sia sulla domanda che sull'offerta dei prodotti turistici.

5. Di chiarire quale sia il sottolimito relativo alla garanzia C4 - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL TOUR OPERATOR.

La garanzia non è sottolimitata rispetto al massimale primary di RC Professionale.

**2. Domanda**

*In relazione a quanto previsto dall'art. 3) Durata, chiediamo conferma che, in caso di esercizio della facoltà di disdetta da parte dell'assicuratore e conseguente proroga di 180 gg per l'espletamento delle procedure di gara con mantenimento delle condizioni in scadenza, il massimale e gli eventuali sottolimiti prestati per l'annualità in questione si intendono validi complessivamente per l'intero periodo di 18 mesi (c.d. “stretch”), anche qualora (per uno o più layer) siano stati esauriti in tutto od in parte detti massimali. Chiediamo inoltre che venga precisato come sarà conteggiato il relativo sovrappremio per questi 180 giorni.*

**Risposta**

Si conferma.



Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura ed in proporzione al massimale residuo calcolato tenendo in considerazione importi liquidati e riservati.

### **3. Domanda**

*In relazione all'art. 18) Precisazioni di cui al prospetto informativo della rete, punto 3, chiediamo se il reintegro di massimale avvenga una volta esaurito il 60% della capacità messa a disposizione da tutti i layer successivi, oppure una volta esaurito il 60% dei primi € 100.000.000,00.*

### **Risposta**

In presenza di layer successivi per i quali è previsto il meccanismo del drop down, il ripristino del massimale ex art. 18, punto 3, come previsto nel PIR per le sole imprese ferroviarie, avviene ad esaurimento della capacità messa a disposizione dai layer successivi, sempre nel rispetto della condizione dell'erosione del 60% del massimale generale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni) previsto per le imprese ferroviarie e nel limite del massimale di ciascuna polizza.

### **4. Domanda**

*Chiediamo conferma che, ferma la copertura per il dolo delle persone di cui debba rispondere, la copertura RCT escluda i danni volontariamente cagionati dall'Assicurato a terzi.*

### **Risposta**

Si conferma.

### **5. Domanda**

*Chiediamo conferma che la copertura di cui all'Art. 25 Responsabilità Incrociata, di cui al Primo eccesso, debba intendersi esclusa dai layer successivi.*

### **Risposta**

Si conferma.

### **6. Domanda**

*Chiediamo conferma che, a partire dal terzo eccesso, le uniche società assicurate, siano Hellenic Train SA, Rete Ferroviaria Italiana SpA e Trenitalia Spa. La copertura pertanto non si intende operante per le altre società del Gruppo.*

### **Risposta**

Si conferma.

Si precisa che la contraente FS S.p.A. è sempre assicurata in ogni layer.

### **7. Domanda**

*Chiediamo conferma che le società Hellenic Train S.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Trenitalia S.p.A. non effettuino attività di navigazione.*



### **Risposta**

Non si conferma.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. effettua attività di navigazione limitatamente ai traghetti operanti nell'area dello Stretto di Messina.

### **8. Domanda**

*Si chiede di indicare se il vostro business possa coinvolgere o essere connesso ai seguenti paesi e/o territori sanzionati: Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Hong Kong, Iraq, Lebanon, Mali, Moldova, Nicaragua, Serbia and Montenegro, Somalia, South Sudan, Sudan, Yemen, Zimbabwe. In caso affermativo, si prega specificare quali paesi.*

*Precisiamo che per "business connesso a territori sanzionati" si intende principalmente: qualsiasi partecipazione in succursali, joint venture, consociate o qualsiasi altra entità con sede in un paese sanzionato; rapporti di clientela, di fornitura, agenziali e/o di distribuzione con entità con sede in un paese sanzionato; attività di importazione o esportazione da/per paesi sanzionati; qualsiasi altra attività effettuata in un paese sanzionato.*

### **Risposta**

Ad oggi FS non ha business in Paesi sanzionati. In merito all'elenco di Paesi riportato si segnala che la Serbia non è attualmente tra i Paesi sanzionati (in tale Paese opera in parte la Società di diritto serbo Infrastructure Engineering Services d.o.o. attiva nel settore della progettazione).

### **9. Domanda**

*Per quanto concerne una eventuale esposizione verso i paesi e/o i territori sanzionati sopra indicati, si prega indicare l'intenzione o meno di compiere business con alcuni di questi. In caso affermativo, si prega specificare quali siano i paesi interessati.*

### **Risposta**

Ad oggi FS non ha business in Paesi sanzionati e non sono previste allo stato esposizioni verso territori sanzionati.

### **10. Domanda**

*Si prega precisare se il vostro business può coinvolgere o essere connesso a qualsiasi attività sanzionata e/o a qualsiasi persona/entità inclusa nelle liste di sanzioni ONU/UE/USA o in qualsiasi altra lista di sanzioni; in caso affermativo si prega indicare quali sia o siano le liste di sanzioni interessate.*

### **Risposta**



Ad oggi FS non ha business in Paesi sanzionati e non sono previste allo stato esposizioni verso territori sanzionati.

#### **11. Domanda**

*Chiediamo la disponibilità a sostituire l'articolo Art. 12 - EMBARGO CLAUSE delle NORME COMUNI, con il seguente:*

*Si riterrà che nessun (ri)assicuratore sia obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre il (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.*

#### **Risposta**

Si conferma precisando che la numerazione dell'articolo riportata non è corretta. La formulazione alternativa è accettabile in considerazione della sua equivalenza, in termini sostanziali, alla clausola standard “embargo clause” predisposta dalla stazione appaltante.

#### **12. Domanda**

*Vogliate fornire dettagli in relazione alle iniziative che impattano sul miglioramento del rischio che saranno sviluppate con il piano d'investimento dei prossimi 3 anni.*

#### **Risposta**

Il piano di investimento relativo alla mitigazione dei rischi è definito e gestito a livello di ogni singola Società che effettua in autonomia l'analisi dei rischi in coerenza alle regole dettate da una disposizione di Gruppo. Con riferimento ai rischi di sicurezza ecc. (esclusi dall'applicazione della predetta disposizione), le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi (compresi i piani di investimento per ridurre tali rischi) sono definite ed attuate nell'ambito dei Sistemi di Gestione delle singole Società del Gruppo.

#### **13. Domanda**

*Per ciascuna delle Società del Gruppo agente nell'Unione Europea come Rail Operator (o Infrastructure Manager) o come Train Operator (persone/ merci) chiediamo di ricevere quanto segue:*

- *Relazioni Annuali sulla Sicurezza e indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators CSI) relative proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS o SMS Safety Management System) trasmesse negli ultimi 5 anni (dal 2019 al 2023) alla National Safety Authority di riferimento (ANSFISA in Italia).*

#### **Risposta**

Le informazioni condivisibili sono riportate nelle relazioni e rapporti di ANSFISA e pubblicate nel sito della stessa Autorità.

#### **14. Domanda**



*Nel file pubblicato dei sinistri “Allegato n.1” emergono singole posizioni il cui ‘Importo sinistro totale (€)’ si discosta in alcuni casi anche significativamente dall’importo attualmente presente nei sistemi interni di Compagnia. Riportiamo di seguito alcuni sinistri per i quali vi preghiamo di spiegare se le ragioni di tale scostamento siano da attribuirsi a movimentazioni successive all’estrazione su cui avete elaborato il report di gara o a interventi effettuati dai Vostri uffici.*

*In particolare, per le seguenti posizioni vi chiediamo di fornire il dato aggiornato ‘Importo sinistro totale (€)’ con evidenza di eventuali elaborazioni interne effettuate dai Vostri uffici e relativo impatto rispetto al dato.*

Società assicurata	Numero Danno	Località	Valore TOT € Allegato 1	Valore Compagnia TOT € aggiornato al 10/04/2025
RFI	51401 Totale	Livraga	10.219.527,92	12.359.534,00
HELLENIC TRAIN	58353 Totale	Stazioni/comuni-larissa--	10.000.000,00	15.000.000,00
RFI	51251 Totale	Pioltello	8.518.499,72	15.347.138,00

### **Risposta**

In merito ai 3 sinistri presenti nella tabella sopra riportata, si evidenzia innanzitutto che i valori indicati nell’ “Allegato 1” fornito in Gara sono i dati comunicati dall’Assicuratore ed aggiornati al 31.12.2024 (come specificato nel file word “Allegato 3” fornito in Gara - file pdf denominato “readmefirst”).

Invece i valori riportati nella tabella di cui alla presente richiesta di chiarimento sono aggiornati al 10.04.2025 e, quindi, non erano disponibili al momento della pubblicazione della Gara.

Di seguito i dettagli utili a comprendere le discrepanze dei dati suddetti.

- Sinistro Livraga - danno n. 51401

La differenza tra i due importi è dovuta al fatto che nell’ “Allegato 1” non sono riportate (come anche specificato nel file word “Allegato 3” fornito in gara) le richieste di risarcimento relative a danni indiretti puri poiché non presenti nell’attuale perimetro di copertura. In particolare, la differenza è attribuibile alla richiesta di risarcimento per danno indiretto puro pervenuta da ITALO e riservata dalla Compagnia per € 2.250.000,00.

- Sinistro Larissa - danno n. 58353

Il delta riscontrato è legato alla diversa data di aggiornamento dei dati. Si evidenzia che l’aumento della riserva comunicatoci dall’Assicuratore in data 11.04.2025 non è legato ad alcuna motivazione contingente sopravvenuta. Si rileva infatti che le cause e le responsabilità dell’evento risultano al momento ancora in fase di accertamento e non vi sono ulteriori e diversi elementi, rispetto al 31.12.2024, che possano giustificare una diversa valorizzazione da parte dell’Assicuratore.



• Sinistro Pioltello - danno n. 51251

La differenza tra i due importi è dovuta al fatto che nell' "Allegato 1" non sono riportate (come anche specificato nel file word "Allegato 3" fornito in gara - file pdf denominato "readmefirst") le richieste di risarcimento relative a danni indiretti puri poiché non presenti nell'attuale perimetro di copertura.

Di seguito i record non considerati, afferenti appunto a richieste relative a danni indiretti puri:

Numero Danno	Data di Accadimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo riservato al lordo di franchigia (€)	Importo definito al lordo di franchigia (€)	Importo sinistro totale (€)
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	0	175.000,00	175.000,00
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	1.000,00	0	1.000,00
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	1.000,00	0	1.000,00
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	1.000,00	0	1.000,00
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	1.000,00	0	1.000,00
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	1.000,00	0	1.000,00
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	0	1.400.000,00	1.400.000,00
51251	25/01/2018	26/01/2018	Pendente	5.579.210,87	233.180,66	5.812.391,53

Inoltre, in relazione al sinistro n. 51729 si evidenzia che la Compagnia in data successiva alla pubblicazione della presente procedura e anche successivamente all'aggiornamento della statistica sinistri fornita al 10.04.2025, ha comunicato di dover modificare la riserva di € 5.9 mln abbassandola a € 2 mln, a seguito di applicazione dello specifico sotto-limite per incendio presente in polizza.

Pertanto, l'attuale riserva comunicata, pari ad € 5.9 mln, è da considerarsi non attendibile e non corretta.

Nel file "Allegato 1 elaborazione FS 11.04.2025", trasmesso unitamente ai presenti chiarimenti, viene, dunque, riportata l'esatta riserva pari ad € 2 mln.



### **15. Domanda**

*Abbiamo rilevato che nella statistica sinistri sono stati esclusi le richieste relative ai danni indiretti puri poiché non rientranti nel perimetro assicurato previsto dal capitolato di gara. Confermate pertanto che è escluso dal perimetro della copertura il Danno indiretto puro definito come segue (in linea con la definizione prevista nel capitolato in cui era contemplata tale fattispecie):*

*‘il pregiudizio economico causato da un assicurato ad un terzo, come conseguenza di un danno materiale e diretto o di un danno ambientale ad un altro terzo, oppure che non sia conseguenza di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni a cose’.*

*Pertanto con riferimento ai danni indiretti volete confermare che opera esclusivamente l'estensione VIII – Danni indiretti (“La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.”), in linea con la definizione di Polizza Danno indiretto (“il pregiudizio economico causato da un assicurato ad un terzo, come conseguenza di un danno materiale e diretto o di un danno ambientale allo stesso terzo.”), restando totalmente escluso dalla copertura di Polizza il danno indiretto puro come da definizione sopra riportata che era presente nel capitolato più risalente.*

### **Risposta**

Si conferma.

### **16. Domanda**

*Vogliate confermare che la RC Incrociata in ambito RC Professionale opera solo fino al 2° excess Layer RC Professionale, non operando pertanto tale estensione per gli excess Layers superiori.*

### **Risposta**

Si conferma.

### **17. Domanda**

*Vogliate fornire evidenza che i contratti di fornitura inerenti attività professionali infra-gruppo siano assegnati e gestiti secondo procedure standard di mercato anche nel rispetto delle procedure in materia di Parti Correlate.*

### **Risposta**

Si conferma che i contratti vengono assegnati e gestiti secondo le previsioni normative e le best practice in materia di parti correlate.

### **18. Domanda**

*Con riferimento all'estensione nell'art.19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE lett.D) GARANZIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO pregasi fornire l'elenco riepilogativo delle Società per le quali è richiesta la copertura con evidenza per ogni Società della tipologia di prodotti per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, specificando quelli fabbricati / importati (con evidenza del Paese di provenienza) / commercializzati. Inoltre si chiede di conoscere per tali prodotti i relativi fatturati distinti tra Resto del Mondo e Usa&Canada.*

### **Risposta**

La garanzia opera per tutte le Società assicurate e riportate in allegato 1.



Si precisa, tuttavia, che nessuna Società, ad oggi, riveste la qualifica di produttore.

#### **19. Domanda**

*Vogliate precisare i Paesi esteri che prevedono la local policy e precisare i limiti minimi previsti oltre che eventuali specifiche condizioni di copertura richieste.*

#### **Risposta**

La polizza prevede che la copertura assicurativa venga attuata mediante emissione da parte della Compagnia di apposite “polizze in applicazione” in ogni Paese ove sono ubicate le Società assicurate e/o di singoli “certificati”, ove necessario, o qualora richiesto dalla normativa locale o per ragioni di mera opportunità.

Per quanto riguarda limiti e condizioni tali polizze e/o certificati saranno emessi secondo la normativa best local standard dei Paesi.

#### **20. Domanda**

*Vogliate confermare che gli importi classificati come Sir riportati nello schema della sezione VIII art 34 se anticipati dalla Compagnia nella gestione dei sinistri vengono considerati a tutti gli effetti franchigie/scoperti soggetti a rimborso a favore della Compagnia con le modalità previste dal punto 2 dell'art 35.*

#### **Risposta**

Si conferma.

#### **21. Domanda**

*Con riferimento all'ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE lett.c) si chiede conferma che le scadenze espresse in giorni si intendano giorni lavorativi, e che l'allocazione venga ritenuta o meno definitiva con una mail di conferma da parte della Compagnia. Inoltre con riferimento all'appendice di richiesta premio, chiediamo di chiarire se si intende documentazione di rinnovo o lettere di richiesta premi ed ancora di chiarire quale soggetto tra Broker e Compagnia è incaricato ad inviare tali atti.*

#### **Risposta**

I giorni indicati nell'articolo 4, lett. C) sono giorni solari. L'allocazione verrà sottoposta per conferma alla Compagnia. Per appendice di richiesta premio si intende una lettera di richiesta o debit note per ogni Società assicurata. L'adempimento è effettuato dal Broker.

#### **22. Domanda**

*Con riferimento all'ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE lett.f) si chiede conferma che la ricevuta di pagamento, essendo un unico titolo per più assicurati, si potrà fornire solo al pervenimento di tutte le quote di premio.*

#### **Risposta**

In caso di richiesta la quietanza deve essere emessa per singola Società.



### 23. Domanda

*Con riferimento al tracciato record reportistica sinistri All. I si prega di precisare, fornendo una descrizione dettagliata cosa si deve intendere per:*

- *Data notifica/ richiesta di risarcimento (si prega di precisare anche perché sono state collocate nello stesso record);*
- *Stato assicurativo;*
- *Pag. chiuso;*
- *Classe evento;*
- *Sottoclasse evento;*
- *Tipo danno;*
- *Stato citazione.*

### Risposta

- *Data notifica/ richiesta di risarcimento (si prega di precisare anche perché sono state collocate nello stesso record); si intende la data in cui la società assicurata riceve la richiesta di risarcimento da parte del terzo; tale data viene definita nel nostro sistema gestionale come “data notifica” (“/” è un refuso);*
- *Stato assicurativo; indica lo stato assicurativo del sinistro, ovvero se il sinistro è Pendente, Chiuso o Annullato.*
- *Pag. chiuso; indica se il sinistro è stato chiuso (prevede due possibilità di valore “SI” o “NO”);*
- *Classe evento; si tratta di un campo che prevede una tassonomia di tipologie di eventi definite all’interno del Gruppo FS che comunicheremo nel dettaglio alla Compagnia che si aggiudicherà la gara;*
- *Sottoclasse evento; si tratta di un campo che prevede una tassonomia di tipologie legate ad ogni singola “classe evento” definite all’interno del Gruppo FS che comunicheremo nel dettaglio alla Compagnia che si aggiudicherà la gara;*
- *Tipo danno; si tratta di un campo che prevede una tassonomia di tipologie di danno definite all’interno del Gruppo FS che comunicheremo nel dettaglio alla Compagnia che si aggiudicherà la gara;*
- *Stato citazione. Indica, per i sinistri in contenzioso, lo stato del giudizio (Aperto o Definito).*

### 24. Domanda

*In merito alle società che si occupano di servizio passeggeri tramite traghetti (BluJet e BluFerries) qual è il massimale per sinistro della polizza Corpi Navali.*

### Risposta

La polizza Corpi Navi è una polizza property e la domanda non è pertinente rispetto alla presente procedura.

### 25. Domanda

*Si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti inerenti i Lotti da 7 a 11 RC Professionale Eccessi:*



- 1) Si chiede di fornire informazioni in merito all'impianto RC Professionale in scadenza con evidenza per tutti i layers (primary ed eccessi) di: assicuratore - premio lordo annuo - massimale;
- 2) Si chiede se sia possibile partecipare a un singolo lotto tra il 7 e l'11 o se sia invece obbligatorio presentare offerta per tutti i lotti inerenti gli eccessi.

### Risposta

- 1) Di seguito tabella riportante i dati richiesti:

Polizza	Compagnia	Premio annuo lordo di aggiudicazione	Massimale
RCT/O/Prof.	Generali Italia S.p.A.	25.350.000,00	5 mln
RC Prof. I layer	Generali Italia S.p.A.	1.408.000,00	5 mln
RC Prof. II layer	Generali Italia S.p.A.	1.530.000,00	10 mln
RC Prof. III layer	Generali Italia S.p.A.	979.000,00	10 mln
RC Prof. IV layer	Allianz Global Corporate & Specialty	650.000,00	10 mln
RC Prof. V layer	Generali Italia S.p.A.	380.000,00	10 mln

Si precisa che il premio di aggiudicazione della polizza primary ricomprende le garanzie sub a), b), c) e d) di cui all'art. 2 della polizza predetta il cui testo è disponibile per ciascun lotto.

- 2) Per quanto indicato nel disciplinare di gara ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o più lotti, dichiarando la propria capacità assuntiva e non essendo obbligato alla quotazione su tutti i lotti. Ad eccezione del Lotto 1 relativo alla Polizza RCT-O e Prof. Primary per il quale non è richiesta la dichiarazione della propria capacità assuntiva, nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti relativi agli eccessi (dal Lotto 2 al Lotto 11), al medesimo potranno essere aggiudicati un numero massimo di lotti, in virtù della capacità assuntiva dichiarata in fase di offerta e suddivisa per Polizze. Si specifica che la capacità assuntiva dichiarata in caso di Operatori economici riuniti si intenderà posseduta dalla riunione nel suo complesso.

### 26. Domanda

Con riferimento alla copertura assicurativa "Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto", polizza Primary si chiede gentilmente di chiarire quanto segue:

- L'articolo 34 della Sezione VIII "Massimale di garanzia – Franchigie- Massimi risarcimenti" prevede un sottolimito di € 5.000.0000 per sinistro ed anno per la globalità della garanzia RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE: si chiede conferma che tale massimale non sia vincolato esclusivamente a tale garanzia e che quindi, potenzialmente, tale capacità di € 5.000.000 possa essere completamente esaurita da uno o più sinistri impattanti altre sezioni della polizza per un totale di € 71.000.000.
- L'articolo 34 della Sezione VIII "Massimale di garanzia – Franchigie- Massimi risarcimenti" prevede un sottolimito di € 5.000.0000 per sinistro ed anno per la globalità della garanzia



*RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE: si chiede conferma che tale massimale sia vincolato esclusivamente a tale GARANZIA e che quindi potenzialmente tale capacità di 5ML non possa essere esaurita da sxx riferibili ad altre garanzie di polizza.*

### **Risposta**

Il massimale di € 5.000.000,00 per la garanzia di responsabilità civile professionale non è un massimale vincolato ma rappresenta un sotto-limite all'interno massimale generale di € 50.000.000,00 della polizza primary.

### **27. Domanda**

*In relazione a quanto previsto dal punto 3. dell'articolo 18. "Precisazioni di cui al prospetto informativo rete- Prospetto informativo della rete" della polizza Primary "Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto", in tema di reintegro del massimale, si chiede gentilmente di chiarire se la previsione del reintegro del massimale sia valida, con le stesse modalità, anche in relazione alle polizze I, II, III, IV e V eccesso della sola Responsabilità Civile Professionale.*

*Quanto sopra alla luce del fatto che nell'ultimo paragrafo dello stesso articolo 18, viene fatto riferimento all'erosione del 60% del massimale di € 100.000.000, che risulta essere diverso da quello di € 50.000.000 complessivamente previsto per la garanzia RC Professionale (polizza primary + polizze eccesso).*

### **Risposta**

Il meccanismo del reintegro del massimale non opera anche in relazione alle polizze I, II, III, IV e V eccesso della sola Responsabilità Civile Professionale.

### **28. Domanda**

*Con riferimento alla Sezione C) "Garanzia della Responsabilità Civile Professionale", di cui all'articolo 19 "Oggetto dell'Assicurazione" della polizza Primary "Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto", si prevede che la garanzia sia valida anche per i danni imputabili all'assicurato ma cagionati da collaboratori e subappaltatori. In relazione a tali soggetti, si chiede gentilmente di chiarire se rimanga fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti di tali soggetti responsabili.*

### **Risposta**

Si conferma.

### **29. Domanda**

*Con riferimento alla Sezione C4) "Responsabilità Civile Tour Operator" di cui alla Sezione C) "Garanzia della Responsabilità Civile Professionale", di cui all'articolo 19 "Oggetto dell'Assicurazione" della polizza Primary "Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto", si chiede gentilmente di chiarire*



*quale sia il massimale con il quale tale estensione debba essere prestata. Si chiede inoltre di precisare quale/i società del Gruppo svolgano questo tipo di servizi.*

### **Risposta**

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale primary di RC Professionale (5 mln).  
La garanzia opera limitatamente per la Società TRENITALIA S.p.A. che attualmente non ha attivato alcun servizio. Per ulteriori dettagli si veda la risposta alla domanda n. 1.

### **30. Domanda**

*Con riferimento all'Articolo 31. "Inizio e termine delle garanzie" di cui alla Sezione VII della polizza Primary "Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto", viene prevista l'estensione dell'assicurazione ai danni denunciati entro i 5 anni dalla cessazione del contratto, purché riferiti ad atti o fatti commessi e/o accaduti durante il periodo di validità del contratto. Viene previsto inoltre che, qualora un sinistro sia denunciabile su più polizze stipulate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., il Contraente si impegna a denunciare lo stesso sulla polizza con vigenza nel periodo meno recente.*

*Come è da intendersi questa previsione? "L'impegno" del Contraente è da intendersi come un obbligo?*

### **Risposta**

Si conferma, trattasi di obbligo.

### **31. Domanda**

*Si chiede gentilmente di chiarire quanto previsto all'Articolo 4. "Pagamento del premio- Decorrenza dell'Assicurazione" di cui alla Sezione III della polizza Primary "Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto", con riferimento al seguente dettato previsto nell'articolo g): "I premi relativi a tali inclusioni saranno oggetto di apposite appendici di polizza, e non saranno oggetto di ripartizione fino al termine dell'annualità di inclusione, ai sensi delle lettere "c" e "d" del presente articolo, essendo già riferiti alla singola Società inclusa".*

### **Risposta**

Nel caso di ingresso in copertura di una nuova società il premio di inclusione sarà determinato secondo quanto previsto nell'art. 4. La nuova inclusione sarà oggetto di appendice con indicazione del premio di inclusione fino alla fine della annualità di polizza. Nel caso di esercizio di proroga annuale il premio di inclusione verrà sommato al premio di aggiudicazione e il totale risultante verrà ripartito su tutte le società assicurate secondo quanto già disciplinato alle lettere c) e d) del medesimo art. 4.

### **32. Domanda**



*Con riferimento alla “Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Professionale”, polizze I, II, III, IV e V eccesso, si chiede gentile conferma che non trovi applicazione l’articolo “Recesso del contratto in caso di sinistro” prevista dalla polizza primary.*

### **Risposta**

Non si conferma. Si precisa che la facoltà di recesso in caso di sinistro è esercitabile purché il sinistro impatti sul layer di riferimento.

### **33. Domanda**

*Con riferimento alla sezione C) “Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Professionale”, del testo primary ed in particolare alle garanzie C1, C2, C3 e C4 si chiede conferma che i limiti di copertura prestati all’interno delle stesse siano da considerare dei “sottolimiti” e quindi applicabili solo nel perimetro della polizza Primary. Più specificatamente si chiede conferma che in nessun modo le garanzie C1, C2, C3, C4 possano trovare copertura all’interno delle polizze I, II, III, IV e V eccesso alla “Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Professionale”, alla non operatività del contratto rispetto alle garanzie prestate con l’applicazione di sottolimiti dalla polizza Primary. Si chiede conferma che, i massimali previsti dalle garanzie C1, C2, C3 e C4 si debbano considerare a tutti gli effetti dei sotto limiti, e quindi che NON possano trovare copertura su nessuna delle coperture assimile da prendere come riferimento per la valutazione dell’esistenza di sottolimiti nella polizza primary sia quello di € 5.000.000 previsto dall’articolo 34 della Sezione VIII “Massimale di garanzia – Franchigie- Massimi risarcimenti” della polizza primary stessa.*

### **Risposta**

Si conferma.

### **34. Domanda**

*Si chiede gentile conferma che la garanzia “Responsabilità Incrociata” debba essere prestata, oltre che nella polizza primary, solamente all’interno della polizza Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Professionale” I e II eccesso, ma sia esclusa dal III, IV e V eccesso.*

### **Risposta**

Si conferma e si precisa che la garanzia “Responsabilità Incrociata” deve essere prestata anche nel I eccesso RCT.

### **35. Domanda**

*Ferma la presenza, nei testi di polizza, delle clausole “Embargo Clause” e “Territorial Exclusion Clause”, si chiede conferma che nessuna delle società assicurate ai sensi dell’Allegato 1 della polizza primary “Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto” abbia proventi legati ad uno dei seguenti Paesi: Afghanistan, Bielorussia, Venezuela, Iran, Libia, Sudan, Siria, Cuba, Corea del Nord, Myanmar, Russia e/o Ucraina (regioni di Crimea, Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lubansk)?*



### **Risposta**

Si conferma.

### **36. Domanda**

*Con riferimento alla copertura assicurativa “Responsabilità Civile verso Terzi, Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile Prodotto”, polizza Primary, il punto C) “Garanzia della Responsabilità Civile Professionale” della Sezione IV riporta, tra le varie attività oggetto di copertura, anche la seguente:*

- *Produzione di software.*

*Se possibile, si chiede di indicare quali delle Società del Gruppo all'interno del perimetro di copertura svolgano servizi di questo tipo.*

### **Risposta**

Attualmente nessuna Società del gruppo produce Software.

### **37. Domanda**

*Si chiede conferma che all'interno dei files Excel relativi alla statistica sinistri e denominati come segue:*

- *Allegato 1;*
- *202501 – Sinistri RCT\_O FS CONV 2017-2019-2021;*
- *05.02.2025 FFSS Trainose S.A. – Hellenic Train;*
- *REPORT SINISTRI FF.SS. convenzione RCTO DO 2023 (12.2024).*

### **Risposta**

La domanda non è completa.

### **38. Domanda**

*Con riferimento al file Excel relativo alla statistica sinistri RC professionale “Allegato 2”, si rileva che all'interno dello stesso vengono riportati i sinistri ancora in stato “pendente”. Si richiede la possibilità di avere la lista anche delle posizioni già chiuse e definite, relative allo stesso periodo e con lo stesso livello di informazioni presenti nello stesso Allegato 2.*

### **Risposta**

Le posizioni riportate sono aggiornate e non ve ne sono ulteriori e diverse.

### **39. Domanda (Comune a tutti i Lotti)**

*La V.s. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:*

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori]



*[Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.*

*Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.*

### **Risposta**

Si conferma. La formulazione alternativa è accettabile in considerazione della sua equivalenza, in termini sostanziali, alla clausola standard presente in polizza “Embargo clause” predisposta dalla stazione appaltante.

### **40. Domanda (Comune a tutti i Lotti)**

*La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati della seguente appendice:  
APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE.*

*Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:*

*Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.*

*Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:*

*(a) la Repubblica di Bielorussia e/o*

*(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).*

*Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.*

*Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.*

### **Risposta**



Si conferma. La formulazione alternativa è accettabile in considerazione della sua equivalenza, in termini sostanziali, alla clausola standard presente in polizza “territorial exclusion clause” predisposta dalla stazione appaltante.

#### 41. Domanda (Comune a tutti i Lotti)

*Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.*

#### Risposta

Attualmente tra le società assicurate non vi sono rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

#### 42. Domanda

*Chiediamo premi e assicuratori in corso per tutti i lotti posti a gara.*

#### Risposta

Polizza	Compagnia Delegataria	Premio Aggiudicazione gara 2023	Premi in corso
RCT/O/Prof.	Generali Italia S.p.A.	25.350.000,00 €	25.626.776,52 €
RCT/O I layer	Generali Italia S.p.A.	5.460.000,00 €	5.467.367,25 €
RCT/O II layer	QBE Europe SA/NV	965.775,00 €	965.775,00 €
RCT/O III layer	Generali Italia S.p.A.	555.000,00 €	555.000,00 €
RCT/O IV layer	Generali Italia S.p.A.	468.000,00 €	468.000,00 €
RCT/O V layer	Generali Italia S.p.A.	402.000,00 €	402.000,00 €
RC Prof. I layer	Generali Italia S.p.A.	1.408.000,00 €	1.380.213,43 €
RC Prof. II layer	Generali Italia S.p.A.	1.530.000,00 €	1.780.612,50 €
RC Prof. III layer	Generali Italia S.p.A.	979.000,00 €	979.000,00 €
RC Prof. IV layer	Allianz Global SE	650.000,00 €	650.000,00 €
RC Prof. V layer	Generali Italia S.p.A.	380.000,00 €	380.000,00 €

Il delta del premio in corso rispetto a quello di aggiudicazione dipende principalmente da inclusioni/estensioni di garanzie (in particolare l'estensione alle società assicurate della RC Professionale incrociata fino al secondo layer).

#### 43. Domanda (Comune ai Lotti da 1 a 6)

*Chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla*



*Scrivente, si chiede la V.s. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber.*

*Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.*

*Per Cyber Liability si intende:*

*(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;*

*(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.*

*(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;*

*(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.*

*La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.*

### **Risposta**

Si conferma. La formulazione alternativa è accettabile in considerazione della sua equivalenza, in termini sostanziali, alla clausola standard presente in polizza "esclusione cyber" predisposta dalla stazione appaltante.

### **44. Domanda**

*Art. 24 (Esclusioni), lettera c) del capitolato.*

*- Pregasi confermare che per i traghetti utilizzati per le linee traghetto nonché da e verso i cantieri di riparazione, l'esclusione non è operante a condizione che gli stessi non siano soggetti all'Assicurazione Obbligatoria ex D.lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.*

*- Elenco dei traghetti, degli aliscafi e delle navi, anche se presi a nolo, per i quali non è operante l'esclusione. Per ciascuno di essi pregasi indicare il numero massimo di passeggeri trasportabili.*

### **Risposta**

L'esclusione in parola non opera per nessuno dei traghetti e dei natanti in uso alle Società del Gruppo e riportati nei file excel allegati "Set informativo Navi Blufferries", "Set informativo Navi RFI", "Set informativo Navi Blu Jet", "Set informativo Navi Sita Nord". Nei file excel predetti sono indicate caratteristiche tecniche dei natanti e numero massimo di mezzi e passeggeri trasportabili.

### **45. Domanda**



*Anche in considerazione dell'art. 29 (garanzia responsabilità incrociata, tra tutte le società assicurate del Gruppo, prestata nell'ambito del massimale e fermi i sottolimiti previsti), siamo a chiedere conferma che in caso di incendio e/o di altri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura, alla rete, la polizza opera a secondo rischio rispetto alle coperture assicurative All Risks.*

#### **Risposta**

Non si conferma.

#### **46. Domanda**

*Per le seguenti società ci necessita l'importo dell'ultimo fatturato disponibile:*

- TX Logistik A/S (Germania);
- Tx Logistik Transalpine GmbH (Austria).

#### **Risposta**

TX Logistik AG (Germania) – 280.933.251,79 (bilancio al 31.12.2023);

Tx Logistik Transalpine GmbH (Austria) – 30.965.216,33 (bilancio al 31.12.2023).

#### **47. Domanda**

*È possibile avere un elenco delle merci pericolose, inquinanti, infiammabili, la tipologia di trasporto con le quali vengono trasportate, il quantitativo suddiviso per società.*

#### **Risposta**

Si faccia riferimento all'elenco delle “Merci Pericolose trasportate” riportato nei questionari/set informativi forniti in sede di gara dove è precisata la tipologia e le tn di merce trasportata per anno e la formazione rispetto alla gestione delle merci pericolose.

#### **48. Domanda**

*Dai questionari/set informativi forniti, il fatturato RC Professionale non è stato indicato per tutte le società assicurate. Siamo quindi a chiedere l'importo del fatturato RC Professionale per ciascuna società di cui elenco contenuto nell'allegato 1 del capitolato.*

#### **Risposta**

Le società per le quali non è indicato alcun fatturato attualmente non hanno fatturato da attività di tipo intellettuale/professionale.

#### **49. Domanda**

*Disciplinare. Art. IV.2. Modifica del Contratto in fase di Esecuzione Proroga Tecnica.*

*Pregasi confermare che la proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del Codice degli Appalti potrà avere una durata massima di 180 giorni.*

#### **Risposta**

La durata della proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. 36/2023 per la quale si intende la facoltà della Stazione Appaltante di estendere “in casi eccezionali, la Convenzione in corso di esecuzione [...] per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione” non potrà essere stabilita



preventivamente in quanto, come sopra specificato, intrinsecamente collegata alla conclusione della nuova procedura di gara.

#### **50. Domanda**

*Si chiede statistica sinistri dal 01.01.2018 al 31.03.2025 (aggiornata almeno al 31.03.2025).*

#### **Risposta**

Si trasmettono i file excel “Allegato 1 elaborazione FS 11.04.2025” e “Allegato 2 elaborazione FS 11.04.2025” contenente i sinistri denunciati alla Compagnia nel periodo 01.01.2018 – 31.03.2025 e aggiornati secondo i dati forniti dalla Compagnia in data 11.04.2025. La struttura dei file è la stessa degli Allegati già forniti in precedenza (“Allegato 1” e “Allegato 2”) in sede di indizione della gara.

Si allegano anche i file della Compagnia ricevuti da FS in data 11.04.2025.

Inoltre, in relazione al sinistro n. 51729 si evidenzia che la Compagnia in data successiva alla pubblicazione della presente procedura e anche successivamente all’aggiornamento della statistica sinistri fornita al 10.04.2025, ha comunicato di dover modificare la riserva di 5.9 mln abbassandola a € 2 mln, a seguito di applicazione dello specifico sotto-limite per incendio presente in polizza.

Pertanto, l’attuale riserva comunicata, pari ad € 5.9 mln, è da considerarsi non attendibile e non corretta.

Nel file “Allegato 1 elaborazione FS 11.04.2025”, trasmesso unitamente ai presenti chiarimenti, viene, dunque, riportata l’esatta riserva pari ad € 2 mln.

#### **51. Domanda**

*In merito al sinistro del 28.02.23 avvenuto in Grecia siamo a chiedere quanto segue:*

- *Riserva aggiornata;*
- *I pagamenti fino ad oggi effettuati a quale importo ammontano complessivamente e a risarcimento di quali danni sono stati erogati;*
- *Quali sono gli elementi che stanno emergendo in merito alle cause e alle responsabilità dell’evento.*

#### **Risposta**

In merito al sinistro occorso in data 28.02.2023 in Grecia nei pressi della Stazione di Larissa, si informa che gli importi riservati e liquidati presenti nel file excel “Allegato 1”, fornito in gara, rappresentano i valori forniti dall’Assicuratore al 31.12.2024, come evidenziato nel file word “Allegato 3” fornito sempre in fase di pubblicazione (file pdf denominato “readmefirst”).

Nell’aggiornamento fornito dall’Assicuratore in data 11.04.2025 (non disponibile al momento della pubblicazione della gara) i dati relativi al sinistro in questione sono i seguenti:

- Importo riservato: € 12.243.000,00
- Importo liquidato: € 2.757.000,00.



Si evidenzia al riguardo che l'aumento della riserva comunicatoci dall'Assicuratore in data 11.04.2025 non è legato ad alcuna motivazione contingente sopraggiunta. Si rileva infatti che le cause e le responsabilità dell'evento risultano al momento ancora in fase di accertamento e non vi sono elementi ulteriori e diversi, rispetto al 31.12.2024, che possano giustificare una diversa valorizzazione da parte dell'Assicuratore.

Ad oggi i pagamenti effettuati dall'Assicuratore sulla polizza RCT/O afferiscono alle seguenti tipologie di danni:

- rimborso in applicazione dell'art. 13 del Regolamento Europeo n.1371/2007 ai viaggiatori presenti sul treno (si evidenzia che tale importo è stato anticipato dalla società assicurata ai viaggiatori e la Compagnia ha rimborsato la stessa società). Al riguardo si evidenzia che la Compagnia si è resa disponibile ad anticipare i suddetti importi in attesa dell'accertamento della responsabilità della società, con l'impegno, da parte della stessa società assicurata a rimborsare quanto ricevuto alla Compagnia nel caso di assenza di responsabilità o di responsabilità parziale. Tale importo è pari a € 2.757.000,00.

## **52. Domanda**

*Con riferimento al Lotto n. 2, relativamente agli Art. 18 e 25 del Capitolato di polizza, siamo cortesemente a richiedere conferma che il massimale per sinistro e totale aggregato per periodo sia 50 mio €. Gli art. 18 e 25 fanno riferimento a 100 mio ma non è chiaro a cosa faccia riferimento questo valore.*

## **Risposta**

In riferimento al massimale indicato dagli articoli 18 e 25 del primo eccesso di RCT/O la garanzia viene prestata con un massimale per periodo pari ad Euro 50.000.000,00 in eccesso alle precedenti coperture sottoscritte con un massimale complessivo di Euro 100.000.000,00.

La capacità messa a disposizione dall'aggiudicatario sarà, per il primo layer di eccesso RCT/O, di Euro 50.000.000,00 in eccesso ad Euro 50.000.000,00 messi a disposizione, per la garanzia di responsabilità civile terziok, dall'aggiudicatario della polizza RCT/O e Professionale primary.

## **53. Domanda (Comune ai soli Lotti 9 e 10)**

*Si chiede conferma che l'Allegato E.2 (dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA) coincida con l'Allegato A.3 e che vada, pertanto, prodotto solo una volta.*

## **Risposta**

Si conferma che il contenuto dei due allegati coincide.

Tuttavia, per quanto attiene all'Allegato A.3, il medesimo può essere prodotto in alternativa al certificato CCIAA o alla Visura ai fini dell'attestazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per attività coerenti con le prestazioni oggetto dell'appalto.

Per quanto attiene invece all'Allegato E.2 da rendere ai fini delle verifiche antimafia, il medesimo deve essere necessariamente caricato non essendo possibile produrre documenti alternativi.

Ad ogni buon conto si rappresenta che è possibile caricare il medesimo documento in entrambe le sezioni, come indicato al par. VIII.1 del Disciplinare di gara.



#### **54. Domanda (Comune ai soli Lotti 9 e 10)**

*Con riferimento alle precisazioni sulla modalità di firma dei documenti di cui ai punti 2, 4, 5 e 7 del paragrafo VIII.1 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che i predetti possano prodotti in formato nativo elettronico senza dover essere scansionati.*

#### **Risposta**

Si conferma che i documenti di cui ai punti 2, 4, 5 e 7 possano essere prodotti in formato nativo elettronico, purché risultino firmati digitalmente.

#### **55. Domanda (Comune ai soli Lotti 9 e 10)**

*Con riferimento allo Schema di Convenzione (All. C):*

- *si richiede se, all' Art. 11 punto a.2, sia possibile aggiungere la specifica in grassetto "...che risultino applicabili per l'azienda assicurativa";*
- *si propone all' Art.11 punto a.4 di sostituire la frase "che le password siano diverse per ogni account" con "che sia richiesto agli utenti di utilizzare password diverse per ogni account";*

#### **Risposta**

Le modifiche richieste sono accettabili.

#### **56. Domanda**

*Si chiede conferma che l'Art. 28, per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto, non sia applichi al caso di specie.*

#### **Risposta**

Non si conferma.

#### **57. Domanda**

*In polizza viene espressamente inclusa l'attività di "Tour Operator/ Agenzia Viaggi" limitatamente alla Società TRENITALIA S.p.A., (paragrafo C4, di pag.14 del Capitolato) ma ci sembra di non avere trovato alcun altro dettaglio. È possibile avere una indicazione del fatturato (consuntivo e preventivato) derivante da tale attività?*

#### **Risposta**

Considerato che la vendita di prodotti turistici non è ancora stata avviata da Trenitalia, non è possibile indicare un fatturato consuntivato rispetto a tale attività, che sarà intrapresa verosimilmente a partire dal 2026.

Il fatturato preventivato è il seguente: 2026 € 0,5 mln; 2027 € 1.5 mln.

Si precisa che il sopraindicato quantum sul volume di vendita preventivato risulta essere una stima approssimativa, soggetta a variazioni in base a fattori interni ed esterni che influiscono a vario titolo sia sulla domanda che sull'offerta dei prodotti turistici.

#### **58. Domanda**

*Nell'elenco sinistri della Società Greca "Hellenic Train S.A." non ci sembra sia precisato quale garanzia coinvolgono tali sinistri, chiediamo conferma che, come sembrerebbe, non si tratti della garanzia RC*



*professionale. In caso contrario chiediamo di indicarci quali sinistri sono afferenti alla RC professionale con relativo dettaglio/descrizione se disponibile.*

**Risposta**

Si conferma che i sinistri denunciati per la società Hellenic Train e presenti nel file “Allegato 1”, fornito in gara, non afferiscono alla Sezione di polizza “RC Professionale”. I sinistri relativi alla Sezione di polizza “RC Professionale” sono esclusivamente quelli presenti nel file excel “Allegato 2”.

**59. Domanda**

*Se è possibile apportare, in sede di offerta, varianti libere alle condizioni contrattuali previste dallo schema di polizza (capitolato speciale) degli eccessi di cui alla presente gara.*

**Risposta**

Non si conferma, il termine ultimo previsto in disciplinare per le varianti libere proponibili corrisponde al termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento.

**60. Domanda**

*Si conferma che per le polizze in eccesso non è previsto il drop down rispetto alle garanzie sottolimitate nella polizza primary?*

**Risposta**

Si conferma.

**61. Domanda**

*Se è possibile precisare che con riferimento alla copertura rc professionale quanto di seguito riportato: “Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito precedentemente se derivanti da una violazione effettiva o presunta dell’obbligo Professionale da parte dell’Assicurato che coinvolga l’accesso, l’elaborazione, l’utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico o Dato, a meno che tale violazione effettiva o presunta dell’obbligo Professionale da parte dell’Assicurato non sia causata, contribuita, derivante da, risultante da, o connessa ad un evento Cyber”.*

**Risposta**

Non si conferma.

**62. Domanda**

*Con riferimento all’art. 19 “Responsabilità Incrociata” chiediamo un chiarimento in merito all’operatività del massimale di € 10M.*

**Risposta**

In riferimento al massimale indicato all’art. 19 del primo eccesso di Responsabilità civile professionale la garanzia viene prestata con un massimale per periodo pari ad Euro 5.000.000,00 in eccesso alle precedenti coperture sottoscritte con un massimale complessivo di Euro 10.000.000,00.

La capacità messa a disposizione dall’aggiudicatario sarà, per il primo layer di eccesso professionale, di Euro 5.000.000,00 in eccesso ad Euro 5.000.000,00 messi a disposizione,



per la garanzia di responsabilità civile professionale, dall'aggiudicatario della polizza RCT/O e Professionale primary.

### **63. Domanda**

*Con riferimento all'Art. "IV - Responsabilità civile personale degli amministratori, organi direttivi e dipendenti": È una volontà dell'Ente assicurare anche la parte D&O, questa copertura deve intendersi a secondo rischio rispetto ad una polizza stand alone dell'Ente? In caso affermativo, si chiede esistenza della stessa e termini e condizioni.*

### **Risposta**

La polizza D&O di Gruppo contiene la tipica esclusione per cui l'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in forza di alcuna Garanzia o Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi danno a cose e/o persone. È volontà dell'Ente coprire la responsabilità dei soggetti indicati con una garanzia accessoria rispetto alle coperture principali oggetto di polizza.

\*\*\*\*

N.B.1: con riferimento alla produzione della garanzia definitiva si precisa che fermo quanto esplicitato al par. X.4 del Disciplinare di gara, il solo riferimento all'inciso "dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio attestante poteri e qualità del firmatario" è da ritenersi non più applicabile.

N.B.2: si rammenta che nel caso in cui il Concorrente intenda partecipare per il tramite di un'Agenzia qualificata come Procuratore, la registrazione sul Portale dovrà essere effettuata direttamente dal Concorrente con il vincolo per l'Agenzia/Procuratore di utilizzare esclusivamente l'utenza creata dalla Compagnia per la presentazione dell'offerta.

Si rappresenta infine che non saranno fornite risposte di chiarimento ad eventuali quesiti pervenuti oltre la pubblicazione del presente documento.

Antonio Cappiello